

REGOLAMENTO ELETTORALE CdA ènostra

PREMESSA

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto di ènostra, che prevede all'articolo 41 la responsabilità del Consiglio di Amministrazione nel predisporre "i regolamenti che dovessero risultare necessari od opportuni, sottoponendoli poi, ove necessario, all'approvazione dell'assemblea dei soci", è stato promosso dagli attuali amministratori per far sì che la continuità operativa della cooperativa possa essere assicurata, indipendentemente dalle persone che assumeranno cariche amministrative.

Esso è stato prodotto attraverso un processo di consultazione che è stato per quanto possibile partecipativo e che ha previsto le seguenti fasi:

- costituzione di un gruppo di lavoro composto da membri dello staff e del CdA di ènostra e da soci della cooperativa che hanno manifestato la propria volontà a far parte del gruppo;
- condivisione obiettivi e studio di regolamenti elettorali esistenti presso altre cooperative italiane ed estere;
- definizione del modello elettorale e redazione della bozza di regolamento da parte del gruppo di lavoro;
- riesame del regolamento con soggetti esterni qualificati e partner di ènostra;
- riesame, revisione e approvazione del regolamento da parte del CdA;
- presentazione del regolamento alle persone socie e raccolta di commenti e proposte di modifica;
- eventuale revisione del regolamento e conseguente approvazione da parte del CdA;
- presentazione del regolamento in Assemblea per l'approvazione da parte dei soci e delle socie.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, previsto dall'art. 24 comma 6 dello Statuto di ènostra, e in armonia con le altre disposizioni in esso contenute:

- stabilisce le modalità e i tempi di presentazione delle candidature al Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce alcune modalità di svolgimento delle votazioni (ove non normate dallo Statuto);
- definisce i requisiti richiesti al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e ai suoi singoli componenti (quindi alle persone candidate).

Il presente Regolamento, oltre a regolare quanto sopra elencato, mira a garantire, nel presupposto della sovranità dell'Assemblea dei soci e delle socie, la compresenza nel Consiglio di Amministrazione di un mix di conoscenze e competenze adeguato alla gestione efficace della cooperativa.

ART. 2 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Assemblea	Assemblea dei soci e delle socie della cooperativa ènostra
CdA	Consiglio di Amministrazione

CEL o Comitato	Comitato Elettorale
Consiglio	Consiglio di Amministrazione
Staff di ènostra	Insieme del personale impiegato in ènostra (inclusi/e collaboratori/trici)

ART. 3 - MODELLO ELETTORALE

3.1 Principi generali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante l'espressione di voto di preferenza su un elenco di persone candidate votabili singolarmente.
2. L'elenco viene formato sulla base delle autocandidature di persone che, rispettando i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5.1, presentino apposita richiesta, nei termini previsti dal presente regolamento. All'atto della pubblicazione dell'elenco delle persone candidate, il CdA uscente avrà la facoltà di indicare un gruppo (una rosa) tra le persone candidate che, per mix di competenze ed esperienze, il CdA ritiene sia adeguato a gestire la cooperativa, fermo restando il rispetto da parte di ciascun membro del gruppo dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5.1 e dell'intera rosa dei requisiti di cui all'art. 5.2.
3. L'indicazione facoltativa del CdA uscente, espressa attraverso la selezione della rosa di nominativi tra i candidati, pur non essendo vincolante, mira ad agevolare la futura gestione della cooperativa. Independentemente dalle indicazioni del CdA uscente, l'Assemblea dei soci e delle socie resta l'unico organo della cooperativa con il potere di eleggere i membri del CdA.
4. Il processo elettorale è supervisionato dal Comitato Elettorale che, nominato dal CdA, ha la responsabilità di vigilare sul corretto svolgimento del processo secondo i contenuti del presente regolamento. Al termine della votazione in assemblea, in assenza di contestazioni, l'operato del Comitato Elettorale si intenderà approvato dalle persone Socie.

3.2 Ruolo e composizione del Comitato Elettorale

1. Il Comitato Elettorale è nominato dal CdA uscente per coordinare e verificare il corretto andamento del processo elettorale.
In particolare, il Comitato:
 - verifica il possesso dei requisiti minimi previsti per ciascuna persona candidata (si veda art. 5.1 comma 2 e 3) e sottopone l'esito al CdA;
 - verifica il possesso del mix collettivo di competenze da parte della rosa di nominativi proposta dal CdA uscente (ivi compreso l'equilibrio di genere), in coerenza con quanto riportato all'art. 5.2, e sottopone l'esito al CdA;
 - predispose la lista delle persone candidate e la consegna al CdA in carica perché ne dia adeguata pubblicazione;
 - vigila sulla corretta pubblicazione della lista delle persone candidate da parte del CdA, in termini di modalità e tempi.
2. Il Comitato Elettorale è formato da:
 - un membro dello Staff di ènostra;
 - un membro del CdA in carica che non intenda ricandidarsi, ove presente;

- un membro del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - una persona socia (che, oltre lo scambio mutualistico, sia attiva nella promozione dell'attività complessiva della cooperativa) o membro di un Gruppo Territoriale, scelta di volta in volta dal CdA tra coloro che avranno comunicato la propria autocandidatura.
3. I membri del CEL non possono candidarsi a far parte del CdA in eligendo.
 4. Le candidature delle persone socie per far parte del Comitato Elettorale vengono raccolte via e-mail nei tempi indicati all'art. 6.

ART.4 - IL PROCESSO ELETTORALE

4.1 Assemblea precedente a quella elettiva

1. Durante l'Assemblea dell'anno precedente a quella elettiva, viene sottoposta ai soci e alle socie la decisione in merito al numero di membri del futuro CdA e di conseguenza viene stabilito il numero massimo di componenti della rosa che verrà proposta dal CdA uscente (si veda art. 4.2). Tale decisione viene confermata durante l'assemblea di nomina del CdA.

4.2 Componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza

1. Nei termini fissati all'art. 6 dal presente regolamento, ciascun/a componente del Consiglio di Amministrazione in scadenza deve comunicare allo stesso Consiglio la propria volontà di ricandidarsi, nei tempi indicati all'art. 6.
2. Il/la componente del Consiglio che intenda ricandidarsi potrà presentare la propria autocandidatura secondo le modalità definite all'art. 4.3.

4.3 Formazione e pubblicazione dell'Elenco delle persone candidate

1. L'elenco delle persone candidate comprende i nominativi di coloro che hanno presentato autocandidatura e superato la verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 5.1.
2. Possono candidarsi in tale Elenco tutte le persone in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5.1.
3. Il CdA, nei tempi previsti dall'art. 6, darà comunicazione ai soci e alle socie dell'apertura delle autocandidature attraverso pubblicazione nel sito internet della cooperativa, accompagnata da opportuna informativa inviata alla base soci via posta elettronica, indicando le modalità di presentazione delle autocandidature e i requisiti minimi richiesti. La raccolta delle candidature avrà una durata minima di 45 giorni (si veda art. 6).
4. Le persone interessate a far parte dell'Elenco dovranno accompagnare la propria candidatura con un CV, una lettera motivazionale e una dichiarazione di presenza o meno di conflitti di interesse, riportate su modulo dedicato fornito dalla Cooperativa.
5. I/le componenti del CdA uscente che intendano ricandidarsi potranno richiedere l'inserimento nell'Elenco delle persone candidate. Dovranno comunque fornire il proprio CV, una lettera motivazionale e una dichiarazione di presenza o meno di conflitti di interesse su schema dedicato.
6. Le autocandidature verranno verificate dal Comitato Elettorale con riferimento al possesso individuale dei requisiti minimi di cui all'art. 5.1.

7. Nel caso in cui la verifica da parte del Comitato Elettorale dia esito positivo, l'Elenco delle persone candidate e i relativi profili di competenza verranno resi pubblici e comunicati ai soci e alle socie (mediante pubblicazione sul sito internet della cooperativa accompagnata da opportuna informativa inviata alla base soci via posta elettronica), al fine di favorire un voto consapevole e informato.
8. Nel caso in cui la verifica da parte del Comitato Elettorale dia esito negativo, lo stesso comunica l'esclusione dalla lista con le relative motivazioni.
9. Eventuale ricorso da parte di chi viene escluso dall'elenco a seguito della verifica da parte del Comitato Elettorale potrà essere presentato al CdA mediante email, entro 7 giorni solari dall'invio della comunicazione di esclusione. Il CdA, previa raccolta del parere del Collegio Sindacale in merito al rispetto del presente regolamento, dovrà rispondere nei tempi previsti dall'art.6.

4.4 Definizione della rosa proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente

1. Il CdA uscente identifica un gruppo di persone tra quelle presenti nell'Elenco delle persone candidate in grado di formare una rosa in possesso di un mix di competenze collettive adeguato ad agevolare la futura gestione della cooperativa. La decisione viene presa secondo le modalità definite all'art 27 comma 5 dello Statuto.
2. La rosa proposta dal CdA può prevedere la presenza di membri del CdA uscente che intendano ricandidarsi (nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 5.1)
3. L'insieme dei membri dello staff che siano anche soci/e della cooperativa identifica un proprio rappresentante tra le persone candidate presenti nell'elenco di cui all'art. 4.3. Il CdA uscente dovrà inserire tale nominativo all'interno della rosa.
4. La rosa è composta da un numero di membri pari massimo ai 2/3 del numero dei membri del futuro CdA, così come definito in sede assembleare (durante l'Assemblea precedente a quella di elezione del nuovo CdA), arrotondato all'unità più vicina.

Si riporta di seguito una tabella con il numero dei membri della rosa al variare del numero di membri del CdA.

N. membri CdA	N. membri rosa proposta dal CdA (massimo 2/3 del n. di membri del CdA)	Arrotondamento all'unità più vicina
5	3,33	3
6	4,00	4
7	4,67	5
8	5,33	5
9	6,00	6

5. I nominativi indicati dal CdA uscente verranno verificati dal Comitato Elettorale in merito al possesso individuale dei requisiti minimi di cui all'art. 5.1 comma 2 e 3 e al possesso collettivo delle competenze previste per l'intero CdA di cui all'art. 5.2.
6. Nel caso in cui la verifica da parte del Comitato Elettorale dia esito positivo, i nominativi e i profili di competenza delle persone facenti parte della rosa indicata dal CdA uscente verranno comunicati ai soci

e alle socie (mediante pubblicazione sul sito web della cooperativa) e successivamente sottoposti al volere assembleare, evidenziandone il loro far parte della rosa all'interno dell'Elenco delle persone candidate.

7. Nel caso in cui la verifica da parte del Comitato Elettorale dia esito negativo, il CdA provvederà a modificare i nominativi delle persone componenti la rosa e sottoporla nuovamente alla verifica da parte del CEL.

4.5 L'assemblea elettiva

1. Ciascuna persona socia può esprimere un numero di preferenze pari al numero di posti del CdA, come definito in sede assembleare.
2. Al termine della votazione risulteranno elette le persone candidate che avranno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero massimo di consiglieri/e stabilito dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei criteri dell'equilibrio di genere di cui all'art. 5.2.
3. Nel caso in cui i candidati con il maggior numero di voti non consentissero il rispetto dei criteri dell'equilibrio di genere di cui all'art. 5.2, saranno considerate elette le persone candidate immediatamente successive a quelle che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del rispetto dei criteri di equilibrio di genere di cui all'art.5.2.
4. Nel caso in cui, all'esito della votazione, uno o più persone candidate ottengano il medesimo numero di voti, risulteranno elette le più giovani, nel rispetto dei criteri dell'equilibrio di genere di cui all'art. 5.2

4.6 Dopo l'assemblea elettiva

1. Le persone elette dall'Assemblea dovranno, senza indugio, sottoscrivere:
 - l'atto di accettazione della nomina;
 - la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse o, nel caso di presenza di conflitti di interesse, la dichiarazione di impegno al non utilizzo della posizione di consigliere/a di ènostra per proprio vantaggio professionale;
 - la dichiarazione di impegno alla riservatezza.

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AI SUOI COMPONENTI

5.1 Requisiti minimi richiesti per le persone candidate e i singoli membri del CdA

1. L'idoneità delle persone candidate e, di conseguenza, dei componenti del CdA a ricoprire la carica è valutata sulla base di una pluralità di requisiti e criteri attinenti a onorabilità, indipendenza e competenza.
2. In particolare, non possono essere eletti amministratori/trici (pertanto non possono essere inclusi/e dall'Elenco delle persone candidate) e, se eletti/e, decadono:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, vale a dire e persone interdette, inabilite, fallite o che sono state condannate ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) coloro nei cui confronti sussistano i motivi di esclusione indicati nell'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 36/2024 e successive modifiche;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente e dell'eventuale Direttore/trice della Cooperativa o delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- d) coloro che abbiano incarichi di governo nazionale, di giunta e/o consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e/o consiglio di città metropolitana o di giunta comunale di comuni al di sopra dei 10.000 abitanti;
- e) coloro che siano o divengano Parlamentare italiano/a o europeo/a;
- f) coloro che ricoprano ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- g) coloro che siano o divengano Segretario/a o Presidente di partito a livello regionale o nazionale;
- h) i consiglieri e le consigliere di amministrazione e il/la presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del Decreto legislativo 267/2000.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello Statuto di ènostra, non è eleggibile a consigliere/a:

- a) chi lo sia già stato per almeno quattro mandati consecutivi;
- b) chi amministri già altre quattro imprese.

4. REQUISITI DI COMPETENZA

I consiglieri e le consigliere devono essere in possesso di competenza che permetta di svolgere il ruolo di supervisione strategica in modo adeguato e proporzionato alla dimensione e complessità della cooperativa, complessità derivante anche dallo speciale orizzonte di riferimento, dai valori fondanti e dal peculiare sistema di governance interno di cui si è dotata.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri e delle consigliere devono essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse della cooperativa.

La composizione del CdA dovrà includere persone che, per loro esperienza personale e lavorativa e curriculum professionale, posseggano conoscenze e competenze in almeno uno delle seguenti aree di interesse:

- mercato elettrico;
- tecnologie della decarbonizzazione (es. impianti di produzione di energia rinnovabile, reti, efficienza energetica, accumuli);
- transizione energetica, clima e ambiente;
- tecnologie ICT applicate al settore energetico;
- economia, finanza e tesoreria;
- normativa in ambito energetico;
- democrazia energetica e contrasto alla povertà e alla vulnerabilità energetiche;
- mutualismo, esperienza cooperativistica (in ambito nazionale o internazionale);
- processi partecipativi.

Inoltre, per garantire la diversità e la specificità della cooperativa è importante che le persone candidate abbiano esperienze e capacità di elevato profilo su quanto fino ad ora descritto ed abbiano competenze diffuse:

- nella gestione manageriale ed organizzativa;
- nella pianificazione strategica;
- nella relazione con le reti sociali nazionali o internazionali;
- nella gestione di dinamiche partecipative.

Per la valutazione di questi requisiti vengono prese in considerazione sia la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative, anche accademiche.

5. CONFLITTO DI INTERESSI

Le persone a rischio di conflitto di interessi sono coloro che svolgono attività professionale o imprenditoriale (lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altro rapporto di lavoro, attività di impresa anche attraverso partecipazione, quale attività lavorativa, in società di persone o di capitali) in concorrenza con le attività di ènostra, erogando servizi oggetto delle attività svolte dalla cooperativa.

All'atto della propria candidatura, la persona candidata deve dichiarare eventuali situazioni esistenti di potenziale conflitto di interessi.

L'Assemblea dei Soci potrà comunque procedere alla nomina del candidato o della candidata che ha palesato il potenziale conflitto d'interessi e, in questo caso, l'amministratore così nominato avrà l'obbligo di astenersi qualora le delibere dell'organo amministrativo riguardino argomenti rispetto ai quali lo stesso consiglio di amministrazione ravvisi un conflitto di interessi.

Qualora dopo l'elezione insorga un conflitto di interessi l'amministratore interessato dovrà prontamente segnalarlo all'organo amministrativo impegnandosi ad astenersi su eventuali delibere riconducibili a rapporti con le realtà i cui interessi, dei quali l'amministratore stesso può essere portatore, risultino in contrasto con quelli della Cooperativa.

5.2 Requisiti richiesti al CdA nel suo complesso e alla rosa proposta dal CdA uscente

1. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto di ènostra, la maggior parte di componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone fisiche in rappresentanza dei soci cooperatori persone giuridiche.
2. In termini generali, la composizione del CdA deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dello Staff; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla corretta gestione della cooperativa.
3. Nel suo complesso il CdA deve essere dotato di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace della cooperativa.
In particolare, oltre ai requisiti individuali dei singoli membri del CdA (e pertanto delle persone candidate), il CdA nel suo complesso dovrebbe prevedere la compresenza di conoscenze e competenze in tutte le aree di interesse indicate all'art. 5.1 comma 4.
4. Il CdA uscente, nell'identificare i componenti della rosa di cui all'art. 4.4, si impegna a favorire la più ampia presenza del mix di competenze indicate all'art. 5.1 comma 4.
5. È necessario che le differenti competenze e le conoscenze siano rappresentate in modo equilibrato all'interno del CdA (e della rosa proposta dal CdA uscente) affinché venga assicurata una vera complementarità dei profili professionali e siano favoriti la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.
6. Nella composizione del CdA deve essere garantito l'equilibrio di genere. In particolare, almeno un terzo (33%) dei membri del CdA deve essere del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero più vicino. L'equilibrio di genere, secondo lo stesso criterio, deve essere rispettato anche nella rosa proposta dal CdA uscente (di cui all'art. 4.4).

Si riporta di seguito una tabella con i numeri relativi ai criteri di equilibrio di genere al variare del numero di membri del CdA.

N. membri CdA	N. minimo di membri del CdA del genere meno rappresentato	N. membri della rosa proposta dal CdA	N. minimo di membri della rosa del genere meno rappresentato
5	2	3	1
6	2	4	1
7	2	5	2
8	3	5	2
9	3	6	2

7. È inoltre auspicabile la presenza nel CdA di esponenti diversificati in termini di età, durata di permanenza nell'incarico e provenienza geografica degli esponenti.

ART.6 – TERMINI

Attività	Termini
L'assemblea delle persone socie, su proposta del CdA, definisce il numero di membri del futuro CdA	Durante l'assemblea dell'anno precedente a quella elettiva
Chiusura raccolta candidature delle persone socie interessate a far parte del CEL	Entro il 15 novembre dell'anno precedente all'elezione
Il CdA uscente nomina il Comitato Elettorale	Entro il 1° dicembre dell'anno precedente all'elezione
Il CdA comunica alle persone socie l'avvio della fase di autocandidatura per l'elezione del CdA, rendendo pubblici i requisiti per la composizione del Consiglio, la scadenza e le modalità per la presentazione delle candidature	Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione
Ciascun membro del CdA uscente comunica agli altri membri la propria intenzione a ricandidarsi	Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione
Chiusura della raccolta delle autocandidature come consigliere/a del CdA	45 gg solari dopo la comunicazione di avvio della fase di autocandidatura o comunque entro il 15 febbraio dell'anno dell'elezione

<p>Il CdA uscente comunica al CEL i nominativi proposti per la rosa delle persone scelte tra le autocandidature, per la verifica del possesso dei requisiti</p>	<p>Entro il 21 febbraio dell'anno dell'elezione</p>
<p>Il CEL comunica al CdA uscente il risultato della verifica del possesso dei requisiti collettivi della rosa e dei requisiti minimi individuali di tutte le persone candidate</p>	<p>Entro il 7 marzo dell'anno dell'elezione</p>
<p>Il CEL comunica a chi non è stato/a ammesso/a all'elenco delle persone candidate l'esito della verifica negativa (esclusione) e le relative motivazioni</p>	<p>Entro il 15 marzo dell'anno dell'elezione</p>
<p>Eventuali contestazioni vengono presentate dalle persone escluse al CdA</p>	<p>Entro 7 giorni solari dall'invio della comunicazione di esclusione</p>
<p>Il CdA uscente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risponde alle contestazioni relative alle esclusioni dalla lista mediante email indirizzata alla persona che ha inviato la contestazione; - comunica ai soci e alle socie i nominativi di tutte le persone candidate, pubblicando i relativi profili (CV, lettera motivazionale e potenziali conflitti d'interesse) e indicando i nominativi dei membri proposti all'interno della rosa. 	<p>Entro il 30 marzo dell'anno dell'elezione</p>